

TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Ufficio del Giudice Tutelare

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO

LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'

AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, TUTORI, CURATORI EREDITA' GIACENTI

Il presente protocollo è stato elaborato per consentire l'adozione di criteri uniformi per la liquidazione dell'equa indennità in favore degli amministratori di sostegno, tutori o curatori, che prestano la propria attività nell'ambito delle procedure di volontaria giurisdizione ed al fine di garantire omogeneità nelle liquidazioni da parte del Tribunale.

Normativa di riferimento - art. 379, comma I, c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo operato dall'art. 411 c.c., che sancisce la protezione dei soggetti deboli, senza pregiudicarne al contempo gli interessi ed il patrimonio, e prevede in via generale la gratuità dell'ufficio tutelare, con la possibilità di riconoscere all'amministratore di sostegno un'equa indennità per l'impegno profuso in favore dell'amministrato, considerate l'entità del patrimonio dello stesso e le difficoltà dell'amministrazione.

La predetta normativa di riferimento fornisce al giudice gli elementi necessari (entità del patrimonio e difficoltà di amministrazione) per parametrare il *quantum* dell'indennità, come precisato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 1073 del 06.12.1988, affinché questa possa essere considerata "equa".

Parametri di riferimento

-entità del patrimonio- tale parametro ha natura oggettiva dal momento che, in ragione dell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministrazione ai sensi dell'art. 380 c.c., è dato conoscere l'entità dei beni del beneficiario;

-difficoltà dell'amministrazione- tale parametro è rimesso all'apprezzamento del Giudice Tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di natura non solo patrimoniale, ma anche e soprattutto personale e relative agli aspetti della vita quotidiana del beneficiario.

Per tale ultimo motivo, l'attività dell'amministratore di sostegno dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti dall'amministratore, ma anche tenuto conto delle criticità legate alle caratteristiche del beneficiario in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali.

In presenza dei presupposti di legge, l'equa indennità va garantita al fine di ristorare tempo e risorse dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del suo patrimonio e degli interessi dello stesso, soprattutto dove le attività da svolgere siano particolarmente numerose e/o complesse.

Tanto premesso è stato elaborato un sistema di liquidazione che tenga conto dei criteri legali sanciti dal secondo comma dell'art. 379 c.c., fermo il principio per cui l'indennità non può mai pregiudicare il beneficiario.

La liquidazione dell'equa indennità sarà effettuata sulla base dei criteri che seguono:

1) **LIQUIDAZIONE ANNUALE**: La richiesta dell'indennità deve essere presentata ogni anno, contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.) e con decorrenza dalla data di incarico, che coincide con l'udienza di giuramento. Qualora la gestione si riferisca ad un periodo inferiore ai dodici mesi (ad es. per intervento decesso dell'amministrato/tutelato o per sostituzione), saranno considerati i parametri indicati ridotti proporzionalmente in base all'effettivo periodo di esercizio.

La mancata richiesta di indennità per un anno non dà diritto, per l'anno successivo, ad una richiesta raddoppiata, posto che l'indennità non è un diritto soggettivo dell'amministratore di sostegno.

2) **PATRIMONIO LIQUIDO**: Il calcolo dell'indennità dovrà essere parametrato sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli e polizze), esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione. Il Giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e tenere conto del saldo finale del periodo di esercizio, sulla base del quale sarà individuato lo scaglione di riferimento, sulla base dei parametri indicati nella tabella di cui al presente protocollo.

3) **COMPLESSITA' DELL' ATTIVITA'**: Nell'individuazione dell'importo liquidabile, tra il minimo ed il massimo previsto per ciascuno scaglione, il Giudice Tutelare terrà conto anche del patrimonio immobiliare dell'amministrato e della sua entità, se trattasi di patrimonio statico o dinamico, tenuto conto della complessità della gestione, dell'entità delle attività di straordinaria amministrazione espletate (es. vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.) e della gestione con elevata conflittualità familiare. Saranno valutate inoltre anche le peculiari difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, risistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare, caso di emarginazione, etc). E' opportuno pertanto specificare nella parte finale del rendiconto il reddito annuale dell'amministrato, il patrimonio mobiliare e investimenti complessivi, precisando anche se, in virtù dell'attività dell' ADS, vi è stato un incremento patrimoniale.

4) **REGIME FISCALE**: In ordine all'inquadramento ai fini fiscali dell'equa indennità si rappresenta che è intervenuta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 2/E del 09/01/2012, emessa in risposta ad un'istanza di interpello formulata da un avvocato che svolgeva l'ufficio di amministratore di sostegno in maniera predominante, al punto che questi incarichi costituivano parte rilevante della propria attività professionale.

Con specifico riferimento a tale caso, l'Agenzia ha affermato che, nell'eventualità in cui il Giudice Tutelare, ai sensi dell'articolo 408 c.c., conferisca l'incarico di amministratore di sostegno ad un avvocato, la relativa indennità rappresenti *"un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi rilevante ai fini Iva ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633"*.

Vi sono state anche pronunce giurisprudenziali minoritarie di segno opposto.

Sul punto anche una più recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Sent. 15.04.21, Eq contro administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, nella causa C-846/2019) ha fornito una chiara interpretazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che costituiscono attività economica ai sensi dell'art. 9, par. 1, della suddetta direttiva e dunque sono soggette ad IVA le *"prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un'autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, (...) qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscono l'idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore"*. Pertanto, secondo la CGUE ordinariamente le prestazioni rese dal tutore/amministratore di

sostegno hanno carattere economico e sottostanno al regime IVA, sebbene non sia escluso che anche un Avvocato possa effettuare, a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci, prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, nell'esercizio di un'impresa, essendo in tale contesto assimilabile ad un organismo di diritto pubblico avente carattere sociale, escluso dall'applicazione del relativo regime IVA, ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. g, direttiva 2006/112/CE.

5) **RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI:** Oltre all'indennità è dovuto all'amministratore di sostegno il rimborso delle spese anticipate, ove documentate. L'amministratore di sostegno potrà sempre procedere al rimborso delle spese documentabili anticipate, mediante prelievo diretto delle stesse dal conto corrente o dal libretto di deposito del beneficiario, con obbligo di specifica rendicontazione al Giudice Tutelare.

La tabella riguarda un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno/tutela

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ

PATRIMONIO LIQUIDO IN EURO	LIQUIDAZIONE	AUMENTO IN CONSIDERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLA COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'
FINO AD € 3.000,00	FINO A € 500,00	FINO AL 50%
DA 3.001,00 AD € 6.000,00	DA € 600,00 A € 900,00	FINO AL 50%
DA 6.001,00 AD € 20.000,00	DA € 900,00 A € 3.000,00	FINO AL 50%
DA € 20.001,00 AD € 50.000,00	DA € 1.000,00 A € 3.500,00	FINO AL 50%
DA € 50.001,00 AD € 100.000,00	DA € 1.500,00 A € 6.000,00	FINO AL 50%
DA € 100.001,00 AD € 300.000,00	DA € 2.000,00 A € 9.000,00	FINO AL 50%
DA € 300.001,00 AD € 500.000,00	DA € 3.000,00 A € 12.500,00	FINO AL 50%
DA € 500.001,00 AD 750.000,00	DA € 4.000,00 A € 15.000,00	FINO AL 50%
DA € 750.001,00 AD € 1.000.000,00	DA € 4.500,00 A € 18.000,00	FINO AL 50%
OLTRE € 1.000.001,00	DA € 5.000,00 FINO AL 2%	FINO AL 50%

Per poter rivestire il ruolo di amministratore di sostegno sarà necessario che dal casellario giudiziario non risultino condanne, né carichi pendenti per reati ai danni della pubblica amministrazione, nonché contro il patrimonio. Si provvederà inoltre ad aggiornare e pubblicare l'elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ADS nei portali istituzionali, con i correlati riferimenti anagrafici.

EREDITA' GIACENTE - L'istituto dell'eredità giacente è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione *mortis causa* e quello dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Il curatore, al pari dell'amministratore di sostegno, ha diritto a un compenso per l'attività svolta ed al rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione dell'eredità. La liquidazione avverrà con apposito decreto da parte del Giudice.

Non avendo il legislatore dettato specifiche disposizioni per la determinazione del *quantum* del suddetto compenso. Il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte.

La tabella di riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti è la seguente (il valore è dato dal danaro che si trova nell'eredità e da quello che si ritrae dalla vendita dei beni mobili, dei beni mobili registrati o degli immobili):

	Fino ad € 5.000,00	Da 5.000,00 A 20.000,00	Da 20.000,00 A 50.000,00	Da 50.000,00 A 70.000,00	Da 70.000,00 A 100.000,00	Da 100.000,00 A 300.000,00	Da 300.000,00 A 500.000,00	Da 500.000,00 A 1.000.000,00
Complessità alta	1.500,00	2.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00	22.000,00
Complessità media	1.000,00	1.600,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00
Complessità bassa	800,00	1.400,00	2.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00

Nel caso in cui i parametri indicati nelle suindicate tabelle e la peculiarità del caso non consentano di determinare una congrua ed equa indennità resta comunque salva la facoltà da parte del Giudice Tutelare di discostarsi dai valori previsti, con motivazione al riguardo.

I criteri orientativi elaborati vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'Ufficio del Giudice Tutelare ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del Giudice e del professionista chiamato ad espletare l'incarico.

Per quanto riguarda l'efficacia del presente protocollo, fermi i provvedimenti fin qui adottati per le singole procedure, il presente protocollo verrà utilizzato con riferimento a tutte le procedure comprese quelle già pendenti alla data della sua sottoscrizione.

Spoletto, 20 MAG. 2024

Il Presidente dell'Ordine

degli Avvocati di Spoleto

Avv. Pietro Morichelli



Il Presidente del Tribunale di Spoleto

Dott. Silvio Alunno Magrini

